

## Condizioni generali delle Prestazioni della retarus S.r.l. (CG)

Le forniture e le prestazioni (di seguito le "Prestazioni") della retarus S.r.l. (di seguito "Retarus") a favore di imprese (di seguito il "Cliente") sono disciplinate dalle seguenti condizioni contrattuali, salvo diverso ed individuale accordo sulle Prestazioni tra Retarus ed il Cliente di cui, in particolare, alle condizioni speciali di Retarus (CS):

### 1. Stipula di accordi individuali sulle Prestazioni

- a. Le condizioni generali di contratto e di acquisto del Cliente hanno efficacia nei confronti di Retarus solo ove Retarus le abbia espressamente accettate per iscritto. Queste CG prevalgono anche ove Retarus, pur essendo a conoscenza di contrastanti condizioni generali di contratto e di acquisto del Cliente, esegui le Prestazioni senza eccepire riserve in proposito.
- b. Tutte le offerte di Retarus aventi ad oggetto le Prestazioni non sono vincolanti e possono essere revocate in ogni momento. Retarus ha diritto di accettare le offerte del Cliente entro due settimane dalla loro ricezione.
- c. Tutti gli accordi modificativi e/o integrativi, le indicazioni sulla qualità delle prestazioni, le garanzie di qualità o di inalterabilità e tutti gli altri accordi e promesse che dovessero essere forniti e/o stipulati prima, al momento o dopo la conclusione di un accordo sulle Prestazioni, devono essere effettuati in forma scritta sotto pena di nullità.

### 2. Contenuto ed oggetto delle Prestazioni

- a. L'oggetto e il contenuto delle Prestazioni sono contenuti nel relativo accordo sulle Prestazioni stipulato tra le Parti nonché nelle condizioni speciali sulle Prestazioni di Retarus (CS) ove vi si faccia riferimento.
- b. Qualora al Cliente sia consentito di utilizzare eccezionalmente in modo gratuito Prestazioni, caratteristiche o configurazioni di Prestazioni eccedenti il contenuto delle Prestazioni di cui al precedente punto a., questi non acquista comunque alcun relativo diritto e, in caso di una possibile riduzione delle Prestazioni o di una modifica della configurazione, il Cliente non ha diritto alla riduzione del corrispettivo, al pagamento di un indennizzo, al risarcimento danni e/o al recesso.
- c. Se l'oggetto delle Prestazioni consiste nella fornitura di software, Retarus è obbligata a fornire il codice oggetto (*object code*), ma non il codice sorgente (*source code*), salvo diverso accordo tra le Parti. **Per quanto non sia in contrasto con il diritto di utilizzo di cui all'accordo sulle Prestazioni, Retarus ha diritto di adottare appropriate misure tecniche a tutela da un uso non conforme alle pattuizioni contrattuali del software (*hardware lock, dongles, codici di autorizzazione, digital rights management system, ecc.*).** Ciò non può comunque ridurre in modo sostanziale l'utilizzo del software su una configurazione sostitutiva o successiva del Cliente.
- d. Salvo che l'accordo sulle Prestazioni provveda diversamente, Retarus può eseguire la fornitura avente ad oggetto il software nel seguente modo a propria insindacabile discrezione: con la fornitura di un supporto dati contenente il software, con l'invio di una e-mail o mediante indicazione al Cliente della possibilità di scaricare il software da internet.
- e. Se l'installazione e l'utilizzo del software fornito sono condizionati dal possesso di *hardware locks* o *dongles* o dall'inserimento di un codice di autorizzazione di cui al precedente punto c., Retarus è tenuta a fornire siffatti *hardware locks, dongles* o codici di autorizzazione per rendere possibile l'applicazione del software nel modo e per il tempo convenuti.
- f. Se l'oggetto delle Prestazioni consiste nella fornitura della documentazione relativa al software (p.es. libretto istruzioni, foglio dati, ecc.), Retarus è tenuta a fornire tale documentazione in forma cartacea o nelle forme di cui al precedente punto d., in lingua italiana o inglese, a sua discrezionale scelta.

- g. Fino al momento dell'erogazione delle Prestazioni, Retarus si riserva di modificare l'oggetto delle Prestazioni soprattutto per motivi di esigenze tecniche, fermo restando che vengano almeno raggiunti i dati e le indicazioni qualitative delle Prestazioni di cui al relativo accordo.
- h. Le Prestazioni vengono eseguite franco vettore (FCA) secondo gli INCOTERMS 2000, salvo che Retarus non scelga l'invio per e-mail o la possibilità dello scarico da internet secondo il precedente punto d., e fatto salvo quanto stabilito nelle presenti CG o nell'accordo sulle Prestazioni.
- i. Ove non escluso espressamente per iscritto, le Prestazioni possono essere fornite in più parti e prima della scadenza del relativo termine.
- j. Le Prestazioni fornite per scopi di prova e/o di presentazione rimangono di proprietà di Retarus. Il Cliente è obbligato a conservare i relativi beni con la diligenza del buon padre di famiglia ed a impedire l'accesso a terzi. L'utilizzo per scopi diversi da quelli sopra indicati necessita della apposita preventiva autorizzazione scritta di Retarus.

### **3. Termini e mora**

- a. I tempi ed i termini delle Prestazioni hanno carattere meramente indicativo e non vincolante, a meno che le Parti non stipulino espressamente per iscritto che si tratti di tempi e/o termini fissi e/o essenziali. Questo non vale per i termini fissati dal Cliente sulla base di diritti che gli spettano in seguito a inadempimenti di Retarus. In caso di termini fissi e/o vincolanti Retarus viene messa in mora solo se la prestazione è divenuta esigibile, se il Cliente ha vanamente intimato per iscritto Retarus di adempiere entro un congruo termine e se il ritardo è imputabile a Retarus.
- b. Il rispetto di termini fissi e/o essenziali da parte di Retarus presuppone che il Cliente abbia tempestivamente intrapreso tutte le attività di collaborazione su di lui incombenti nonché rispettato le condizioni di pagamento pattuite e tutte le altre obbligazioni su di lui gravanti. Se tali presupposti non vengono rispettati dal Cliente (con o senza colpa) in tempo utile, i termini fissi e/o essenziali si protraggono per pari tempo. Del resto, Retarus si riserva di far valere le ulteriori eccezioni e/o opposizioni previste dalla legge.
- c. Se il mancato rispetto dei tempi e/o termini delle Prestazioni è riconducibile ad eventi di forza maggiore, quali p.es. chiamata alle armi, guerra, insurrezione, atti di terrorismo, scioperi, o simili, i tempi e/o i termini delle Prestazioni si protraggono per pari durata di tali eventi.
- d. In caso di ritardo il Cliente non ha diritto al risarcimento dei danni, fatti salvi i casi di dolo e di colpa grave di Retarus. Il Cliente può recedere dal contratto ai sensi di legge solo se il ritardo delle Prestazioni è imputabile a Retarus. Il Cliente è obbligato a comunicare entro un congruo termine a Retarus, dietro specifica richiesta di quest'ultima, se, per effetto del ritardo, intende recedere dal contratto o se insiste nella fornitura delle Prestazioni.
- e. Retarus non risponde per il ritardo delle Prestazioni, ove tale ritardo sia dovuto ad azioni e/o omissioni dei suoi fornitori, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. In tali casi Retarus ha diritto di recedere dal relativo accordo sulle Prestazioni.

### **4. Obblighi del Cliente**

Ove non convenuto diversamente tra le Parti per iscritto, il Cliente è tenuto all'adempimento delle seguenti obbligazioni:

- a. I prezzi convenuti devono essere pagati puntualmente.
- b. Il Cliente deve informare Retarus per iscritto circa l'esistenza di malfunzionamenti, errori e/o impedimenti di trasmissione e di danni, non appena ne ha acquisito la conoscenza. Il Cliente deve intraprendere ogni più opportuna iniziativa per delimitare i danni. Il Cliente autorizza Retarus e/o i terzi incaricati da Retarus ai sensi del successivo punto 9 di queste CG, di

accedere ai suoi impianti tecnici, ove Retarus lo ritenesse necessario per eliminare e/o verificare i malfunzionamenti.

- c. La messa a disposizione delle apparecchiature tecniche che fossero necessarie per usufruire delle Prestazioni di Retarus e la loro manutenzione sono a carico e spese del Cliente. Questi deve anche fornire a propri costi l'energia elettrica necessaria per l'esercizio di dette apparecchiature.
- d. Autorizzazioni di utilizzo e di accesso (*password*) eventualmente concessi ai Clienti nonché indirizzi di trasmissione dati e di comunicazione devono essere tutelati dall'indebito accesso da parte di terzi. La conservazione e la gestione delle autorizzazioni di utilizzo e di accesso nonché gli indirizzi di trasmissione dati e di comunicazione vengono effettuate solo dal Cliente, a meno che l'accordo sulle Prestazioni non provveda diversamente.
- e. Il Cliente è tenuto a rifondere a Retarus le spese su di essa gravanti in relazione a (i) operazioni di verifica, di controllo e di eliminazione di difetti ordinate dal Cliente (p.es. in seguito ad una sua comunicazione di malfunzionamento o di difetti), a meno che il difetto o il malfunzionamento risiedano nella prestazione di Retarus o si riferiscano ad una predisposizione tecnica di Retarus utilizzata da quest'ultima per erogare la prestazione, o a (ii) una violazione dei predetti obblighi del Cliente, salvo che il Cliente sia esente da colpa. Le ore di lavoro effettuate da Retarus vengono rimesse secondo la tariffa oraria di Retarus di volta in volta applicabile.

## **5. Prezzi e condizioni di pagamento**

- a. I prezzi convenuti si intendono franco fabbrica, oltre all'IVA nella misura di legge e oltre a eventuali costi di trasporto e di imballaggio. I prezzi sono indicati in **Euro** o, in caso di prestazioni periodiche, a scelta delle Parti anche in **knowledge points**. In tal caso le Parti dovranno determinare nel relativo accordo sulle Prestazioni, (i) quale importo forfetario in Euro per knowledge point e (ii), quanti knowledge points devono essere pagati per una prestazione con oggetto e contenuto predefiniti.
- b. **Nell'ambito di rapporti di durata, prima dell'erogazione della prestazione, Retarus ha diritto di chiedere l'aumento dei prezzi convenuti nella misura corrispondente allo sviluppo dei propri costi aziendali.** L'aumento dei prezzi acquista efficacia solo se la relativa richiesta di aumento è stata comunicata al Cliente per iscritto con indicazione dello sviluppo dei costi di Retarus ed il Cliente non vi si è opposto per iscritto entro due settimane dalla ricezione della sopra indicata richiesta. Se il Cliente si oppone validamente all'aumento dei prezzi, Retarus può recedere dal contratto entro due settimane dalla ricezione dell'opposizione del Cliente. **Nella richiesta di aumento prezzi Retarus informerà il Cliente circa l'esistenza del diritto di opposizione e delle sue conseguenze.**
- c. Su richiesta di Retarus il Cliente intraprenderà ogni più opportuna iniziativa al fine di sostenere Retarus nell'assicurare tutti i crediti di pagamento di Retarus nei confronti del Cliente presso una società di assicurazione di crediti scelta da Retarus. Le prestazioni, per le quali non esiste una tutela assicurativa, vengono erogate solo dietro pagamento anticipato (eventualmente mediante carta di credito), pagamento contrassegno o dietro fornitura di un'altra appropriata garanzia. Se le condizioni economiche del Cliente, ad avviso della società di assicurazione, peggiorano drasticamente, Retarus ha diritto di erogare le ulteriori prestazioni solo dietro pagamento anticipato, di mettere in immediata scadenza le fatture non ancora esigibili e di esigere il pagamento in contanti o la fornitura di garanzie dietro restituzione degli assegni e cambiali accettati in precedenza. I knowledge points possono essere acquistati dal Cliente solo dietro pagamento anticipato. Il Cliente decade dal diritto di esigere le Prestazioni entro dodici mesi dalla conclusione del contratto o, se anteriore ed ove trattasi di contratto soggetto a rinnovazione automatica, al momento della scadenza del periodo contrattuale in corso.

- d. Qualora le Prestazioni non vengano effettuate dietro pagamento anticipato o contrassegno come indicato al precedente punto c., i pagamenti devono essere eseguiti entro otto giorni dall'emissione della relativa fattura. L'emissione delle fatture avviene contemporaneamente all'erogazione delle Prestazioni o, se anteriore ed ove trattasi di Prestazioni periodiche, al momento dell'inizio dell'erogazione delle Prestazioni.
- e. Se il Cliente chiede la fornitura di più Prestazioni, Retarus ha diritto di emettere un'unica fattura complessiva, a meno che Retarus non abbia ricevuto da parte del Cliente, almeno una settimana prima dell'emissione della fattura, apposita richiesta di fatturazione separata con indicazione dei nuovi dati.
- f. **Eccezioni sugli importi addebitati con riferimento a Prestazioni il cui corrispettivo varia a seconda del loro concreto utilizzo devono essere sollevate dal Cliente per iscritto immediatamente dopo la ricezione della relativa fattura. La fattura di Retarus è da intendersi accettata con il decorso di sei settimane della sua emissione, se il Cliente non ha sollevato eccezioni entro tale termine e Retarus ha indicato nella relativa fattura tale decadenza dal diritto di sollevare eccezioni.**
- g. Fatto salvo quanto disposto al successivo punto h., i pagamenti devono essere effettuati senza decurtazioni di sorta sul conto corrente indicato da Retarus. Retarus accetterà cambiali ed assegni solo dietro preventivo accordo e fatto salvo in ogni caso il buon fine del pagamento. Eventuali spese bancarie o di sconto sono a carico del Cliente.
- h. Compensazioni e ritenzioni del Cliente sono ammissibili solo ove basati su crediti incontestati o accertati con sentenza passata in giudicato. Inoltre, il diritto di ritenzione è esercitabile solo con riferimento a controcrediti che abbiano titolo nel medesimo accordo sulle Prestazioni.
- i. Per accertare la puntualità dei pagamenti occorre fare riferimento alla data di ricezione del pagamento da parte di Retarus e, in caso di pagamento con versamento bancario, cambiale o assegno, la data di accredito sul conto bancario di Retarus.
- j. Fino a quando il Cliente è in mora con i pagamenti, Retarus si riserva il diritto di rifiutare l'adempimento di ulteriori obblighi di fornitura delle Prestazioni attinenti al rapporto commerciale in essere con il Cliente, anche se questi obblighi non sono pertinenti alla prestazione non ancora pagata. Vengono espressamente fatti salvi tutti gli ulteriori diritti di Retarus. Ove previsto dal relativo accordo sulle Prestazioni Retarus comunicherà al Cliente in anticipo il rifiuto di adempiere.
- k. Retarus ha diritto di far valere interessi di mora nella misura del 10% sopra l'attuale tasso di interessi di base applicato dalla Banca Centrale Europea, e comunque nella misura non inferiore al 12% all'anno. Resta salvo il diritto di Retarus di far valere danni maggiori.

## **6. Riserva di proprietà**

- a. Retarus si riserva la proprietà di tutti i beni oggetto delle Prestazioni fino all'integrale pagamento di tutti i crediti aventi titolo nel rapporto commerciale (crediti principali ed accessori).
- b. Il Cliente può disporre dei beni consegnatoli da Retarus e costituenti oggetto della riserva di proprietà solo nell'ambito degli ordinari rapporti commerciali. Restano impregiudicati le ulteriori restrizioni per il software ai sensi dell'articolo 7, lett. d. ed e. In tali casi il Cliente concorderà con i suoi acquirenti che la proprietà dei beni passerà a loro solo al momento dell'integrale adempimento degli obblighi di pagamento da parte di questi ultimi.
- c. Il Cliente cede a Retarus, a titolo di garanzia, al momento della stipula del relativo contratto, tutti i diritti e crediti che gli dovessero derivare dall'alienazione dei beni oggetto della riserva di proprietà a terzi. Il Cliente conserva la facoltà di chiedere l'adempimento di tali diritti. Tale facoltà spetta

in via autonoma anche a Retarus, ma solo ove il Cliente sia moroso nel pagamento o ove sia stata aperta una procedura di insolvenza nei suoi confronti.

- d. Il Cliente si obbliga ad informare Retarus immediatamente circa eventuali accessi da parti di terzi sui beni oggetto della riserva di proprietà, in particolare circa l'esistenza di un'esecuzione forzata (evizione) e ad eccepire, anche in nome e per conto di Retarus, nei confronti dei terzi e/o dell'ufficiale giudiziario, anche in via giudiziale, l'esistenza del diritto di proprietà di Retarus.
- e. Il Cliente indicherà a Retarus, su richiesta di quest'ultima, i nominativi degli acquirenti dei beni oggetto della riserva di proprietà e gli importi tutt'ora ad esso dovuti da parte di questi e acconsente sin d'ora che un terzo revisore contabile nominato da Retarus possa prendere visione della sua documentazione contabile.
- f. La lavorazione, la modificazione, il collegamento o l'installazione di beni oggetto della riserva di proprietà vengono sempre effettuati da parte del Cliente per conto di Retarus. Se i beni oggetto della riserva di proprietà vengono lavorati o commisti indivisibilmente con altri beni non di proprietà di Retarus, Retarus acquisterà la comproprietà dei nuovi beni nella misura corrispondente al rapporto tra il valore dei beni oggetto della riserva di proprietà ed i valori degli altri beni lavorati o commisti esistenti al momento della lavorazione o della commistione. I diritti di Retarus sui beni oggetto della riserva di proprietà continuano ad esistere anche con riferimento ai beni di nuova formazione; il Cliente tutela il diritto di proprietà esclusiva o di comproprietà di Retarus su questi beni di nuova formazione, assumendosi gli obblighi del custode.
- g. Il Cliente è tenuto, ove richiesto da Retarus, a consegnare a quest'ultima un elenco di tutti i beni oggetto di riserva di proprietà presenti tutt'ora esistenti presso i suoi locali nonché una lista contenente i crediti ceduti a Retarus al completo del nominativo e dell'indirizzo del debitore e dell'ammontare del credito. Retarus è inoltre autorizzata a verificare le cessioni di cui al precedente punto c. mediante esame dei libri contabili del Cliente.  
Il Cliente è tenuto a notificare ai suoi debitori (debitori ceduti) l'avvenuta cessione dei crediti a Retarus. La facoltà di notifica spetta anche a Retarus. Retarus ha diritto di ritirare e di riprendere in consegna i beni oggetto della riserva di proprietà ai fini della realizzazione del credito residuo. Il Cliente è obbligato a procurare a Retarus il possesso dei beni, concedendo ad essa e ai suoi ausiliari di accedere ai suoi locali commerciali durante l'usuale orario di lavoro. Il fatto che Retarus faccia valere la riserva di proprietà, chiedendo in particolare la consegna dei relativi beni, il loro pignoramento o l'immissione nel possesso dei medesimi non comporta il suo recesso dal relativo accordo sulle Prestazioni.

## **7. Diritti sul software e sulla relativa documentazione**

- a. Fatta eccezione per i diritti di utilizzo espressamente previsti nel relativo accordo sulle Prestazioni, il Cliente non acquista altri diritti con riferimento al software ed alla relativa documentazione forniti da Retarus. Sia i nomi che i marchi descrittivi del software nonché i diritti di proprietà industriale e d'autore esistenti con riferimento al software ed alla relativa documentazione restano di proprietà esclusiva di Retarus e/o dei suoi fornitori o datori di licenza.
- b. Copie del software, dell'eventuale codice di autorizzazione e della relativa documentazione (p.es. libretto d'istruzioni, fogli dati) possono essere realizzate in un numero adeguato solo ai fini dell'archiviazione per ragioni di sicurezza. Ogni riproduzione ai fini della sicurezza che rende possibile l'utilizzo del software su un altro sistema è consentita solo dietro specifica autorizzazione. Il Cliente è obbligato a conservare in modo sicuro il software, il *hardware lock*, il *dongle*, la relativa documentazione ed il codice di

autorizzazione nonché a tutelare tali oggetti in maniera appropriata dall'accesso di terzi.

- c. Il software, il *hardware lock*, il *dongle*, l'eventuale codice di autorizzazione e la relativa documentazione (libretto d'istruzioni, figlio dati, ecc.) non possono, inoltre, essere modificati e/o adattati, disassemblati, decompilati, ricostruiti, trasformati o utilizzati in modo diverso da quello convenuto. Questa clausola non si applica al *software* ed all'eventuale codice di autorizzazione fornito da Retarus, se tali atti sono eccezionalmente ammissibili secondo disposizioni imperative del diritto d'autore e Retarus ed i suoi datori di licenza hanno rifiutato prestazioni di supporto o di ricambio con riferimento al *software* o al codice di autorizzazione.
- d. In assenza del preventivo consenso scritto di Retarus, qualunque cessione a terzi del software, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, è esclusa. Retarus comunque non rifiuterà di prestare il suo consenso in assenza di ragionevoli motivi. Resta sin d'ora inteso che Retarus può rifiutare il suo consenso in caso di (i) mancata stipula di un contratto scritto di cessione del software contenente norme sull'utilizzo e sulla riservatezza corrispondenti a quelli applicati da Retarus, (ii) mancata cessione al terzo del supporto originale e di tutte le copie del software e della relativa documentazione, (iii) mancata cessazione dell'utilizzo del software e della relativa documentazione da parte del Cliente. Su richiesta del terzo cessionario e previa dimostrazione dell'esistenza dei sopra indicati presupposti, Retarus metterà a disposizione del terzo cessionario, dietro un adeguato rimborso delle spese, un nuovo *hardware lock* o *dongle* o codice di autorizzazione.
- e. **Se l'oggetto della fornitura consiste nel software di terzi, il Cliente viene informato che per tale software potrebbero esistere o restrizioni di cessione eccedenti le restrizioni di cui al precedente punto d. o divieti di cessione le quali potrebbero legittimare il rifiuto del consenso ai sensi del precedente punto d.** Su richiesta del Cliente Retarus lo informerà circa l'esistenza di siffatte restrizioni o divieti di cessione. Ai sensi della presente clausola, per software di terzi si intende il software non realizzato da Retarus o non realizzato per suo conto o non distribuito con un suo marchio.
- f. La riserva di proprietà di cui al precedente articolo 6 si estende anche alle riproduzioni del software. Durante la riserva di proprietà i diritti di utilizzo vengono concessi solo provvisoriamente e sono liberamente revocabili da Retarus. Ciò vale anche per il software ceduto per scopi di prova o presentazione.
- g. Retarus può revocare il diritto del Cliente di utilizzare il software anche dopo il venir meno della riserva di proprietà se e per il tempo in cui il Cliente viola sensibilmente le restrizioni di utilizzo o le altre disposizioni a tutela da un indebito uso del software. Retarus deve preventivamente intimare il Cliente per iscritto di adempiere entro un termine ragionevole. In caso di ripetizione o in casi particolari legittimanti la revoca immediata, Retarus può revocare il diritto di utilizzo del software senza preavviso. Il Cliente deve confermare a Retarus per iscritto di aver cessato l'utilizzo del software. Restano salvi i diritti di recesso di Retarus previsti dalla legge.

## **8. Tutela dei dati personali, sicurezza dati ed IT**

- a. Se ed in quanto Retarus avrà accesso a e/o tratterà dati personali del Cliente o dei suoi mandatari, Retarus ed il Cliente si impegnano a rispettare la legge applicabile in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. Nr. 196 del 30 giugno 2003). Se il Cliente richiederà a Retarus informazioni, relazioni o certificazioni scritte sui mezzi di protezione dati adottati che superino quelli previsti dalla legge, Retarus metterà a disposizione del Clienti tali documenti dietro adeguato rimborso delle spese. Qualora Retarus dovesse trattare dati personali su incarico del Cliente, le Parti stipuleranno un separato accordo scritto che faccia riferimento alle attuali CS sul trattamento dei dati.

- b. Se ed in quanto il Cliente dovesse pretendere da Retarus di introdurre o mantenere determinati standards di sicurezza per la protezione dei dati e del sistema IT, diversi da quelli praticati da Retarus ed eccedenti le prescrizioni della legge sulla protezione dei dati, o di fornire relazioni o certificazioni su tali standards, Retarus introdurrà tali standards e fornirà tali documenti solo dietro adeguato rimborso delle spese.
- c. Il contenuto dei dati forniti dal Cliente può essere di qualsiasi tipo, fatte salve le limitazioni previste dal Codice postale e delle telecomunicazioni di cui al D.P.R. del 29 marzo 1973, n. 156, e successive modifiche.
- d. Il Cliente si obbliga a fare sì che i dati trasmessi a Retarus siano conformi a tutte le leggi, regolamenti ed altre disposizioni normative. Il Cliente risponde direttamente e personalmente per il tipo ed il contenuto dei dati trasmessi a Retarus, sia in applicazione delle norme penali, civili e/o disciplinari.
- e. Il Cliente si obbliga a tenere indenne ed a manlevare Retarus con riferimento a tutti i danni diretti ed indiretti che dovesse subire in seguito alla trasmissione dei dati.

#### **9. Conferimento dell'incarico a terzi**

- a. Il Cliente acconsente a che le Prestazioni possano essere fornite dalle società collegate di Retarus ed autorizza Retarus ad affidare anche a terzi l'adempimento delle Prestazioni.
- b. In caso di subaffidamento delle Prestazioni a terzi i relativi accordi contrattuali saranno tali da corrispondere alle esigenze di riservatezza, di protezione e di sicurezza dei dati di cui alle presenti CG. Il Cliente ha diritto, inoltre, di ottenere da Retarus, su richiesta scritta e dietro adeguato rimborso delle spese, le informazioni circa gli aspetti sostanziali del contenuto del relativo contratto e circa l'adempimento agli obblighi di protezione dei dati da parte del subappaltatore, eventualmente anche mediante esibizione del relativo contratto.

#### **10. Responsabilità generale di Retarus e prescrizione**

Fatto salvo quanto previsto nelle leggi speciali eventualmente applicabili, le Parti convengono quanto segue:

- a. Retarus risponde nei confronti del Cliente (i) per i danni causati da essa stessa, dai suoi legali rappresentanti o ausiliari con dolo o colpa grave, (ii) nei casi di cui alla legge sulla responsabilità del produttore e (iii) per i danni da morte, da lesioni personali, da lesioni della salute imputabili a Retarus, ai suoi legali rappresentanti o ausiliari.
- b. Ogni ulteriore responsabilità di Retarus per danni diretti ed indiretti, p.es. per danno alle cose, per perdita di dati, messaggi ed informazioni, per mancato guadagno e/o risparmio e per altri danni consequenziali viene espressamente esclusa. Le Parti possono comunque convenire al momento della stipula del contratto una relativa responsabilità di Retarus per ogni singolo evento dannoso o per ogni anno di durata del contratto dietro pagamento di un apposito corrispettivo. La responsabilità ai sensi del precedente punto a. resta invariata.
- c. Se Retarus ha rilasciato una dichiarazione di garanzia, essa risponde per danni solo se ivi espressamente previsto. Valgono comunque anche in tale caso le limitazioni di responsabilità di cui ai precedenti punti a. e b.

#### **11. Obbligo di riservatezza**

- a. Ogni parte si obbliga a mantenere strettamente riservate e, pertanto, a non comunicare a terzi il contenuto degli accordi sulle Prestazioni nonché i dati resi accessibili o comunicabile dall'altra parte in qualsiasi forma prima o dopo l'accordo sulle Prestazioni, in particolare dati di accesso, software, segreti aziendali, know how tecnico o altre informazioni di ogni contenuto ed a

utilizzare tali dati solo ai fini del relativo accordo sulle Prestazioni ed a non utilizzarli nemmeno parzialmente per scopi propri senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte ed a obbligare anche i propri collaboratori al rispetto di quanto sopra.

- b. La disposizione di cui alla lettera a. non si applica se ed in quanto tali informazioni e dati riservati (i) erano già noti in precedenza al destinatario dei dati senza che fosse tenuto al rispetto di un obbligo di riservatezza; (ii) erano o sono diventati di dominio pubblico senza che ciò sia imputabile al relativo destinatario o (iii) siano stati comunicati o rilasciati al relativo destinatario da parte di un terzo non legato al rispetto dell'obbligo di segretezza o (iv) siano stati comprovatamente sviluppati in modo autonomo dal destinatario o (v) debbano per legge essere resi accessibili alle autorità o (vi) siano stati rilasciati per iscritto dalla parte ai fini delle loro pubblicazione.

## **12. Clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 c.c.**

- a. Retarus ha diritto di risolvere con efficacia immediata gli accordi sulle Prestazioni in tutti i casi di grave inadempimento del Cliente. Fatti salvi i casi qui non espressamente indicati e quelli indicati nelle relative CS, ciò vale in particolare in caso di:
  - i. Ritardo nel pagamento di oltre 30 giorni dalla scadenza anche di una sola fattura (articolo 5, lett. d) CG);
  - ii. Mancata tempestiva informazione di terzi circa la riserva di proprietà (articolo 6, lett. d) CG);
  - iii. Violazione dei diritti sul software e relativa documentazione (articolo 7 CG);
  - iv. Violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati e sul loro contenuto (articolo 8 CG);
  - v. Violazione dell'obbligo di riservatezza (articolo 11 CG).

## **13. Varie**

- a. A tutti gli accordi sulle Prestazioni tra Retarus ed il Cliente, ivi comprese la loro conclusione e cessazione, si applica il diritto della Repubblica Italiana. L'applicabilità della Convenzione ONU sulla vendita internazionale di beni mobili (Vienna, 1980) viene espressamente esclusa.
- b. Qualora una disposizione di un accordo sulle Prestazioni dovesse essere invalida, ciò non incide sulla validità di tale accordo, a meno che il mantenimento dell'accordo sia eccessivamente oneroso per una delle parti. Le Parti sostituiranno la clausola invalida con una clausola valida che rispecchi, per quanto possibile, la volontà delle Parti esistente al momento della conclusione del contratto.
- c. Il Cliente applicherà le disposizioni normative sull'importazione e sull'esportazione, in particolare quelle degli USA, sotto la propria responsabilità. In caso di Prestazioni transfrontaliere tutti i dazi doganali, imposte o altri contributi gravano sul Cliente. Il Cliente condurrà sotto la propria responsabilità le procedure normative o amministrative applicabili per effetto delle Prestazioni transfrontaliere.
- d. Modifiche ed integrazioni di un accordo sulle Prestazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità. Ciò vale anche in caso di modifica della presente lettera d.
- e. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, applicazione e/o risoluzione del relativo accordo sulle Prestazioni, di queste condizioni generali o di quelli speciali, è esclusivamente competente il foro di Milano.